



PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 3 – EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO-
DEMANIO E VIABILITÀ
STAZIONE UNICA APPALTANTE

PROCEDURA APERTA

**per l'affidamento del progetto di Partenariato Pubblico Privato con diritto di
prelazione da parte del promotore da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa**

(ai sensi degli artt. 193 e succ, 71 e 108 del Codice)

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO dell'APPALTO

**<< PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA
DI TELELETTURA E TELECONTROLLO VOLTA AD OTTIMIZZARE LE
FASI DI DISTRIBUZIONE E GESTIONE DELL'ACQUA POTABILE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI BAIANO >>**

CUP
C55H23000860005
CIG B234ACA010

Fondi di bilancio di cui alla Determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dell'Amministrazione Delegante

1.	PREMESSE	4
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
2.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
2.2	DOTAZIONI TECNICHE	6
2.3	IDENTIFICAZIONE.....	7
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
3.1	DOCUMENTI DI GARA.....	7
3.2	CHIARIMENTI.....	8
3.3	COMUNICAZIONI	8
4.	OGGETTO DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO.....	9
4.1	DURATA DEL Partenariato pubblico privato	11
4.2	REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.....	12
4.3	SOCIETA' DI SCOPO	12
5.	VALORE DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E DELL'INVESTIMENTO – ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE, CLASSI E CATEGORIE DI LAVORI – FINANZIAMENTO.....	13
5.1	VALORE DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E DELL'INVESTIMENTO	13
5.2	IMPORTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE	13
5.3	IMPORTO, CLASSI E CATEGORIE DI LAVORI	14
6.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
7.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE	16
8.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	17
8.1	REQUISITI DEI CONCESSIONARI	18
8.2	REQUISITI DEI PROGETTISTI	19
8.2.1	REQUISITI di idoneita' DEI PROGETTISTI.....	20
8.2.2	REQUISITI di CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DEI PROGETTISTI.....	22
8.2.3	REQUISITI di CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI	23
8.3	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI	24
8.4	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	25
8.5	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	27
9.	AVVALIMENTO	29
10.	SUBAPPALTO	30
11.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	31
12.	GARANZIA PROVVISORIA.....	31
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	33
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	34
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	36
16.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	37
16.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	38
16.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	41
16.3	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	41
16.4	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	42
17.	OFFERTA TECNICA.....	43
18.	OFFERTA ECONOMICA	45
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	46

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	46
Possesso ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018 Implementazione di controlli di sicurezza per i servizi cloud	48
Modalità di controllo in fase di realizzazione ed in fase di erogazione dei servizi e modalità di gestione, rilevazione e restituzione dei dati al partner pubblico.	49
19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.	49
19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	53
19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	53
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	53
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	54
22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	54
23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	55
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	56
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	57
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	58
27. CODICE DI COMPORTAMENTO	59
28. ACCESSO AGLI ATTI	59
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	59
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	60
31. ALLEGATI:	61
32. ABBREVIAZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E CONVENZIONI:.....	61

1. PREMESSE

Questa Stazione Unica Appaltante (SUA – Amministrazione competente delegata) in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 21RS(239RG) del 19/06/2024 del Comune di Baiano (Amministrazione delegante) ha indetto una gara, *giusta Determinazione n° 1374 del 20/06/2024 del Dirigente Settore 3 della SUA*, per affidare mediante progetto di partenariato pubblico privato l'intervento di <<**PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI TELELETTURA E TELECONTROLLO VOLTA AD OTTIMIZZARE LE FASI DI DISTRIBUZIONE E GESTIONE DELL'ACQUA POTABILE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAIANO**>>, conforme alle specifiche tecniche ed a alle clausole contrattuali contenute negli allegati elaborati progettuali nonché a quelle contenute nei vigenti Criteri Ambientali Minimi adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Con delibera di Giunta comunale n. 56/2023 è stata dichiarata *“la fattibilità ed il pubblico interesse per il Comune di Baiano della proposta ex art. 193, D. Lgs. 36/2023, della Società Integraa Holding Srl, con sede in Padova alla Via Trieste n. 19 (P. IVA: 07783411213), relativa al progetto di finanza ad oggetto “Progettazione e costruzione di una infrastruttura di telelettura e telecontrollo volta ad ottimizzare le fasi di distribuzione e gestione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Baiano”.*

Con la medesima delibera è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, comprensivo, tra le altre cose, della bozza di convenzione, del piano economico-finanziario asseverato dell'intervento e del capitolato di gestione.

Alla stregua della disciplina di cui alla *lex specialis*, i concorrenti, compreso il promotore, dovranno presentare un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 193, comma 8, del Codice se il promotore non risulterà aggiudicatario, potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Qualora il promotore non risulti aggiudicatario e non eserciti la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta quantificate in € 11.627,82 e comunque nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://suaprovinciaavellino.trasparenza.com/>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 193 del Codice.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, *conformemente all'Allegato I.3 al Codice*.

Il luogo di svolgimento del servizio è ITF34.

CUP C55H23000860005

CIG B234ACA010

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è IL Dott. Nicola Montuori - designato dall'Amministrazione delegante e il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento (RdA) designato dalla SUA è ing. Stefania Lup - tel. 0825790401 email sua@pec.provincia.avellino.it.

In conformità all'art. 226, comma 5, D. Lgs. 36/2023, *“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.”*.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione Unica Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente documento e a quanto previsto nel documento “Manuale operativo gara telematica” (ALLEGATO 0).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Unica Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Unica Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0), che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico ed economica presentati dal promotore approvati con Delibera di G.C. n. 56/2023 (*comprensivo, tra gli altri, di Capitolato di gestione, schema convenzione, cronoprogramma, PEF, Matrice dei rischi, Quadro economico*) validato con verbale di validazione del 28/06/2023;
- d) schema di domanda di partecipazione (Modello 1);
- e) documento di gara unico europeo in formato elettronico (Modello 2);
- f) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa contenute nell'allegato "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0);
- g) Piano triennale di Prevenzione della corruzione (Allegato 2), Codice di Comportamento (Allegato 3) e Protocollo di legalità riportati (Allegato 4);
- h) la modulistica allegata e tutti gli ulteriori documenti riportati nel successivo articolo ALLEGATI.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Unica Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://trasparenza.provincia.avellino.it/Trasparenza-FE/viewDetails/84/> → gare e procedure in corso SUA e sulla Piattaforma per l'intero periodo di pubblicazione al seguente indirizzo:

suaprovinciaavellino.traspare.com → bandi di gara → gare e procedure in corso

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.

L'Amministrazione delegante in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al disciplinare e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

In caso contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nella normativa e nei suelencati documenti di gara, al fine di definirla, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Codice ed altra normativa di rango pari o superiore;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale d'appalto;
4. Manuale operativo gara telematica (ALLEGATO 0);
5. Altri documenti allegati al presente bando-disciplinare.

3.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti ovvero attraverso la funzione "RICHIESTA CHIARIMENTI" presente nei dettagli di gara, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Sono ammesse richieste di chiarimento che riguardano il bando e il disciplinare di gara ed i loro allegati; non sono ammesse domande che costituiscono consulenza di natura tecnica e/o legale ai fini della partecipazione alla gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma suaprovinciaavellino.trasparenza.com nella parte pubblica della gara nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti con valore integrativo del bando e del disciplinare di gara e sul sito istituzionale con collegamento alla piattaforma di negoziazione. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile verranno notificate all'indirizzo PEC dell'Operatore Economico richiedente.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra la SUA e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma secondo le modalità precisate nel seguito. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore

economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui alla SEZIONE 22; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, lettera b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Il contratto di partenariato pubblico privato avrà ad oggetto la progettazione e costruzione di una infrastruttura volta ad ottimizzare le fasi di adduzione, distribuzione, gestione dell'acqua potabile nel territorio comunale, mediante applicazione di tecnologie di gestione remotizzata di telecontrollo e telelettura (sistema integrato per il bilanciamento idrico).

Sono ricompresi nel progetto una serie di servizi necessari all'esercizio delle infrastrutture da realizzare, concernenti le seguenti attività:

- Fornitura di Licenza d'uso, configurazione e formazione all'uso del Software di gestione della rete;
- Gestione dei servizi piattaforma smart, Gestione software e database per intero periodo della convenzione, HelpDesk;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria concentratori di rete;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria contatori smart/meccanici;
- Gestione fase di fatturazione (billing) trimestrale:
 - stampa + imbustamento (quattro produzioni annuali di posta ordinaria);
 - postalizzazione (quattro produzioni annuali di posta ordinaria);
 - fatturazione elettronica (quattro produzioni annuali di posta ordinaria).

Sono comprese nell'appalto a norma del Capitolato Speciale d'Appalto una serie di lavori necessari essenzialmente alla costruzione dell'infrastruttura tecnologica di misura e controllo:

“a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi

allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);

b) la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva, da redigere a cura dell'appaltatore nel rispetto dell'articolo 41 del Codice dei contratti, in quanto applicabili, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest'ultima prima dell'inizio dei lavori ed in conformità a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e/o disposto dagli Enti ed Amm.ni terze interessate ai fini del rilascio dei prescritti pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati; nel seguito del presente contratto ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui alla presente lettera b).”

Nel servizio richiesto deve intendersi inclusa la redazione di qualsiasi elaborato indispensabile al rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati a cura degli enti competenti e, in ogni caso, tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e verificabile e per garantire il conseguimento, a lavori ultimati, delle certificazioni, attestazioni o atti altrimenti detti, previsti dalla normativa applicabile al caso di specie. Il progetto esecutivo dovrà recepire le prescrizioni dei pareri, autorizzazioni, nulla osta ecc... richiesti dall'Amministrazione delegante.

Sono in capo al gestore, in ogni caso, tutti gli obblighi previsti dagli elaborati progettuali, con particolare riferimento all'art. 13 della Convenzione.

Le categorie di lavorazioni omogenee sono indicate nella seguente tabella (CPV 45247130-0):

N.	Descrizione	Importo	Inc. %
1	Misuratori di Rete	€ 20.238,55	3.50%
2	Misuratori di Utenza	€ 307.050,00	53.17%
3	Concentratori	€ 39.600,00	6.86%
4	Servizi	€ 208.820,94	36.16%
5	Oneri della sicurezza - indiretti	€ 1.739,30	0.30%
	Totale CATEGORIE	€ 577.448,79	100%

Riepilogo importi per categorie:

Lavorazioni	Categorie	Importo	Di cui o.s. diretti	Di cui o.s. indiretti	Importo lavori sogg. A ribasso	% inc.
Acquedotti e Impianti	OG6 - II	€ 368'627.85	€ 8'024.45	€ 1'739.30	€ 366'888.55	63.72%
Servizi	-	€ 208'820.94	0,00	0,00	€ 208'820.94	36.28%
Totale importo soggetto a ribasso					€ 575'709.49	100%

I servizi possono essere classificati, rispetto alle categorie merceologiche correnti, secondo la seguente tabella (CPV 65500000-8):

N.	Descrizione Servizi		Importo	Inc. %
2.1	641. servizi di poste e corriere	€	88'872.03	42.56%
2.2	508. servizi di riparazione e manutenzione vari	€	79'948.91	38.29%
2.3	726. servizi di consulenza e assistenza informatica	€	40'000.00	19.16%
Totale		€	208'820.94	100%

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi all'art. 58, comma 2, del Codice, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposta in lotti di funzionali o prestazionali perché trattasi di lavori e di servizi che non possiedono un'autonoma funzionalità tecnica ed operativa.

A norma dell'art. 41, comma 14, del Codice, non sono soggetto a ribasso sia gli oneri della sicurezza che i costi della manodopera. In relazione a quest'ultimi, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, al personale impiegato nel presente progetto di partenariato è applicato:

- per i servizi:
 - 1) il trattamento previsto dal "Contratto Collettivo Nazionale servizi postali in appalto", in vigore da 14/07/2020;
 - 2) il trattamento previsto dal "Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanico-impiantistico" per i servizi di manutenzione, in vigore da 01/08/2020;
- per i lavori:
 - 1) il trattamento previsto dal "Contratto Collettivo Nazionale delle imprese edili e affini per i lavori in appalto, in vigore 01/05/2023;
 - 2) il trattamento previsto dal "Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanico-impiantistico" per i lavori di posa in opera di apparecchiature di rilevazione lettura, in vigore da 01/08/2020;

L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'Amministrazione delegante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

4.1 DURATA DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Il contratto di Partenariato Pubblico Privato ha inizio dalla data di sottoscrizione della Convenzione e termina dopo 14 (quattordici) anni; la gestione avrà una durata di 13 (tredici) anni a decorrere dal collaudo degli impianti, a norma dell'art. 11 della Convenzione.

In ragione della specificità dell'intervento progettuale nonché dell'esigenza di rigoroso rispetto del cronoprogramma di attuazione, la decorrenza del servizio di gestione non potrà in alcun caso essere

prevista oltre il dodicesimo mese successivo alla sottoscrizione della Convenzione, salva necessità di proroga disposta dall'Ente comunale, non eccedente comunque il diciottesimo mese successivo alla sottoscrizione della Convenzione, derivante da caso fortuito e/o forza maggiore e comunque da motivo non imputabile all'affidatario.

L'Amministrazione delegante si riserva la facoltà di anticipare l'esecuzione dell'attività di progettazione e verifica del progetto esecutivo a decorrere dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Nel suddetto periodo di validità del progetto sono ricompresi i tempi di progettazione (salvo esercizio della facoltà di anticipare tale attività rispetto alla stipula della convenzione) e realizzazione delle opere a supporto e miglioramento del servizio, nello specifico:

- Progettazione esecutiva: 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, o dall'aggiudicazione in caso di esecuzione anticipata;
- Esecuzione lavori: 303 (trecentotré) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula della convenzione e comunque a partire dalla disponibilità delle aree dell'intero, oppure dall'approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale, ove successiva.

La durata del contratto di partenariato pubblico privato non potrà essere estesa, salvo che ciò sia consentito dalla normativa in vigore al momento del verificarsi del fatto che ne causa la necessità o l'opportunità, comunque previo accordo fra l'Amministrazione delegante ed il partner privato, o per il verificarsi delle specifiche circostanze previste nello schema di convenzione.

In ogni caso, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, il partner privato dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza, fino a quando l'Amministrazione delegante non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara e/o ad assumersi in proprio la gestione del servizio, per un periodo comunque non superiore a un anno. Si esclude ogni tacito rinnovo.

4.2 REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 192 del codice nonché all'art. 29 della Convenzione, di cui all'allegata proposta di finanza di progetto a base d'appalto.

4.3 SOCIETA' DI SCOPO

Il soggetto aggiudicatario ha facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di scopo ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del Codice, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile con un capitale minimo non inferiore ad 1/20 dell'importo dell'investimento. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

5. VALORE DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E DELL'INVESTIMENTO – ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE, CLASSI E CATEGORIE DI LAVORI – FINANZIAMENTO.

5.1 VALORE DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E DELL'INVESTIMENTO

Ai sensi dell'art. 179, comma 1, del D. Lgs 36/2023, il valore totale stimato del progetto di Partenariato Pubblico Privato è di € 1.039.288,00 oltre IVA corrispondente alla sommatoria dei canoni annui rivalutati a partire da € 73.000, 00, oltre IVA.

L'importo dell'investimento è pari ad € 465.112,83, oltre IVA, oltre all'importo dei relativi servizi pari ad €. 208.820,94 oltre iva, come da quadro economico definito nella proposta del promotore agli atti del presente procedimento.

5.2 IMPORTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE

L'importo, indicato dal Proponente, per progettazione esecutiva pari a €. 14.182,19 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA sono relative alle seguenti categorie ed ID:

CATEGORIA	ID OPERA	Descrizione	IMPORTO LAVORI	%
IDRAULICA	ID.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità	€. 368.627,85	100

troveranno copertura all'interno del canone offerto dall'operatore economico, pertanto, eventuali economie o ribassi su tali prestazioni sono ad esclusivo beneficio del canone offerto.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016).

La prestazione principale è quella relativa a ID.04 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità. I suddetti importi sono onnicomprensivi di tutte le somme, gli oneri diretti ed indiretti e le spese per la realizzazione delle attività oggetto della presente procedura, nonché le spese del personale dipendente e/o collaboratori utilizzati per l'espletamento del servizio.

Il progetto dovrà essere redatto con le modalità e la documentazione previste dal Decreto Legislativo n°36/2023. La progettazione è articolata nella fase esecutiva, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie. È onere del progettista eseguire a proprio carico le indagini, i rilievi, le prove specialistiche, e reperire tutti i dati necessari per la completa e corretta progettazione dell'intervento, rispettando i tempi contrattuali previsti.

In ogni caso, il livello richiesto di progettazione sarà sottoposto a verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo n°36/2023 che resta a cura dell'Amministrazione delegante a norma dell'art. 105 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In considerazione della natura e complessità dei servizi oggetto del presente affidamento, che richiedono professionalità qualificate e specifiche, si ritiene che nel gruppo di Lavoro debbano essere presenti almeno le seguenti figure professionali:

N°	FIGURA RICHIESTA	REQUISITI DI IDONEITA'
n. 1	PROGETTISTA CIVILE AMBIENTALE	Laurea magistrale o quinquennale in INGEGNERIA (settore civile – ambientale) con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella sezione "A" al relativo Ordine professionale
n. 1 (Può coincidere con una delle altre figure professionali previste)	COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	Tecnico abilitato quale Coordinatore della Sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
In caso di raggruppamenti	GIOVANE PROFESSIONISTA tecnico laureato, abilitato da meno di 5 anni.	In caso di raggruppamenti potranno essere inserite ulteriori figure professionali a discrezione del capogruppo con la finalità di coadiuvare le attività e favorire uno sviluppo progettuale maggiormente efficace: geometri, agronomi, ecc.

Il gruppo di lavoro dovrà essere composto almeno da n° 1 professionista, sempre che in capo agli stessi vi sia il possesso di tutti i requisiti di idoneità precisati nella precedente tabella.

Si precisa che a norma dell'art. 13 della Convenzione facente parte dell'allegata proposta di finanza di progetto a base d'appalto, le attività di Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in corso di esecuzione e collaudo dell'intervento vengono affidate a cura dell'Amministrazione delegante con procedimento di affidamento distinto dalla presente procedura di gara e con oneri a carico dell'aggiudicatario.

5.3 IMPORTO, CLASSI E CATEGORIE DI LAVORI

L'importo totale dei lavori funzionali ai servizi ammontano a:

Importo complessivo a base d'appalto:		€ 368.627,85 + IVA
di cui	a) per lavori a corpo (soggetto a ribasso) di cui € 54.346,73 per costi della manodopera (art. 41, comma 14, del Codice)	€ 366.888,55 + IVA
	b) per oneri inerenti ai piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.739,30 + IVA

L'intervento si compone di lavorazioni di categoria OG6 (categoria prevalente, come da seguente tabella:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo (€)	%	Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile (SI/NO)
Acquedotti ed impianti	OG 6	II	SI	368.627,85	100	Prevalente	SI
<i>Importo complessivo lavori</i>				368.627,85	100,00		

Tabella delle categorie di lavorazioni

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. In ogni caso, i predetti operatori economici devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dal disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la SUA, ed eventualmente l'Amministrazione delegante, accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

– partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)

– partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

– partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

– partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

I concorrenti gli operatori incaricati della progettazione devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nella presente SEZIONE.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui alla presente SEZIONE devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui alla presente SEZIONE devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la SUA ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre clausole di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione delegante e la SUA negli ultimi tre anni.

E' escluso dalla gara l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Ai fini della partecipazione, in ogni caso, il concorrente deve assumere gli impegni di cui all'art. 102, comma 1, del Codice, e precisamente:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine speciale previsti nei paragrafi che seguono:

1. Requisiti del concessionario di cui all'art. 33 dell'Allegato II.12 del Codice;

2. Requisiti dei progettisti i cui agli artt. 34 e ss. dell'Allegato II.12 del Codice;
3. Requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 100 e Allegato II.12 del Codice.

La SUA verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima, salvo diversa richiesta da parte della SUA.

8.1 REQUISITI DEI CONCESSIONARI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 100, comma 4 del Codice e dell'art. 33 Allegato II.12 al Codice i concorrenti, compreso il promotore, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) *ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a) e comma 3, del Codice*, iscrizione alla **Camera di Commercio** e/o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza per i concorrenti non aventi sede in Italia. Nello specifico, i concorrenti dovranno risultare iscritti per attività pertinenti anche se non coincidenti con l'oggetto del presente appalto, per le effettive prestazioni che verranno svolte;
- b) *ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. a) dell'Allegato II.12 del Codice*, fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del presente bando-disciplinare non inferiore al 10 per cento dell'investimento previsto per l'intervento e, dunque, a € 46.511,28;
- c) *ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.12 del Codice*, capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento e, dunque, a € 23.255,64;
- d) *ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c) dell'Allegato II.12 del Codice*, svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento e, dunque, a € 23.255,64;
- e) *ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. d) dell'Allegato II.12 del Codice*, svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell'investimento previsto dall'intervento e, dunque, a € 9.302,26;
- f) *ai sensi dell'art. 18, comma 11, dell'Allegato II.12 del Codice*, possesso dell'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione per categoria OG6 Classifica II ovvero possesso dell'attestazione di qualificazione per la sola costruzione per categoria OG6 Classifica II ricorrendo a quanto previsto dall'art. 44, comma 3, e art. 30, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice come meglio precisato alle successive sezioni.

Per servizi affini a quello previsto dall'intervento si intendono servizi aventi ad oggetto la gestione di strumenti ed apparecchiature di misurazione e servizi ad essi connessi secondo una o più delle seguenti tipologie:

- ICT Information and Communication Technologies;
- Fornitura smart meters.

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere d) e e), il concessionario deve possedere i requisiti previsti dalle lettere b) e c), in misura doppia. Il requisito previsto dalla lettera c) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Ai sensi dell'art. 193 e dell'art. 33 comma 5 dell'allegato II.12 al Codice, qualora sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 3, Allegato II.12 al Codice, se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle precedenti lettere da a) a f) ed espletare i lavori tramite affidamento a terzi nel rispetto dell'art. 193 e seguenti del Codice.

8.2 REQUISITI DEI PROGETTISTI

Qualora il concorrente non sia in possesso dell'attestazione di qualificazione per prestazioni di progettazione nella categoria OG 6, classifica II, deve o avvalersi di professionisti qualificati da indicare nell'offerta o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell'art. 66, comma 1 del Codice, i quali necessariamente rivestono il ruolo di mandante. Nel caso di pluralità di professionisti, quest'ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui all'art. 66 c. 1 del Codice.

Se il concorrente è in possesso di attestazione SOA per sola costruzione dovrà indicare nell'offerta:

- l'operatore economico incaricato della progettazione di cui all'art. 66 comma 1 del Codice o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera d), del quale il concorrente intende avvalersi;
- l'associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'art. 66, comma 1 lett. a), b), c), e), f), g) del del Codice, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui alla lettera d) del Codice, applicando le disposizioni dell'art. 68 del Codice.

In ogni caso, l'incarico di progettazione deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

In sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la relativa abilitazione (art. 98 del D.lgs. 81/2008).

Come chiarito dall'Ad. Plen. del Cons. Stato (sentenza n. 13/2020), il professionista esterno incaricato del progetto non rientra né nella figura del concorrente né in quella dell'operatore economico: di conseguenza, non può ricorrere all'istituto dell'avvalimento ex art. 104 del Codice. Infatti, l'art. 44, comma 3, del Codice precisa *“gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati”*.

In ogni caso, il medesimo progettista, indicato o associato, non potrà essere designato da due o più concorrenti, pena l'esclusione dei concorrenti medesimi.

Non è ammesso il cumulo tra i requisiti per progettazione riconducibili ai certificati SOA ed i requisiti dei progettisti esterni. Pertanto, il concorrente, sia esso impresa singola o associata, dovrà essere in possesso di attestazione SOA che copra interamente i requisiti relativi alla progettazione. Ugualmente i progettisti esterni dovranno essere in possesso, per l'intero, dei requisiti relativi alla progettazione.

8.2.1 REQUISITI DI IDONEITA' DEI PROGETTISTI

Requisiti del/i progettista/i incaricato/i:

- a) I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 al Codice e in particolare:
 - i professionisti singoli o associati devono avere i requisiti indicati all'art. 34, comma 1, del medesimo allegato;
 - le società di professionisti devono avere i seguenti requisiti indicati all'art. 35, comma 1, del medesimo allegato tutte le lettere;
 - le società di ingegneria devono avere i seguenti requisiti indicati all'art. 36 del medesimo allegato;
 - gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura devono avere i seguenti requisiti indicati all'art. 37 del medesimo allegato;
 - i Consorzi Stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i Geie devono avere i seguenti requisiti indicati all'art. 38 del medesimo allegato;
 - il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito Albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale stabilito;
- b) *[per tutte le tipologie di società e per i consorzi]* Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza di cui all'allegato II.11 del Codice o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Requisiti del gruppo di lavoro:

- a) Per il/i professionista/i che espleta/no l'incarico di progettazione esecutiva:
 - Possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in Ingegneria;
 - Iscrizione all'Albo professionale degli ingegneri Sezione A – Settore Civile e Ambientale;
 - Specifica esperienza in settore idraulico e civile.
- b) Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto Legislativo n°81/2018;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

I concorrenti devono attestare la presenza dei suddetti professionisti ed il possesso da parte degli stessi dei requisiti richiesti sopra indicati. Si precisa che la effettiva composizione del "Gruppo di Lavoro" dovrà essere indicata in sede di offerta, fornendo i dati e le informazioni dettagliatamente richieste al successivo pertinente articolo del presente Bando-Disciplinare di gara.

Si precisa che il concorrente, nella forma di partecipazione prescelta, deve garantire l'espletamento delle prestazioni indicate nella precedente tabella e che la somma delle relative aliquote di partecipazione al gruppo di lavoro deve essere pari al 100 %.

Eventuali ulteriori prestazioni, non contemplate nella predetta tabella o di maggior dettaglio, possono essere indicate nella proposta del concorrente e non danno diritto ad alcuna aliquota di partecipazione al gruppo di lavoro. Per le attività accessorie minori, per le quali è sufficiente un'abilitazione di livello inferiore, qualora il concorrente le assegni a uno o più professionisti, facenti parte del proprio organico o attraverso altri strumenti ammessi dal presente disciplinare, i soggetti designati a svolgere tali mansioni e a firmarne i rispettivi atti progettuali devono essere regolarmente abilitati all'esercizio della professione secondo le vigenti norme in materia di ordinamenti professionali.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti professionali, il concorrente deve presentare, a pena di esclusione, l'elenco nominativo dei professionisti, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n°445/2000 (oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza), ove indicare i dati anagrafici e professionali dei soli soggetti firmatari del progetto e degli altri atti tecnici da produrre per i servizi in appalto – e perciò esclusi i collaboratori, i coordinatori, i consulenti e coloro che non firmano gli elaborati tecnici –, la posizione di ciascuno di essi nella struttura dell'offerente e le rispettive prestazioni loro assegnate. Nel predetto elenco, altresì, devono essere indicati gli estremi anagrafici e professionali della persona fisica (unica per tutto il gruppo di lavoro) incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; per le società di ingegneria va indicato anche il direttore tecnico, o altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti del direttore tecnico, delegato dalla società per l'approvazione e la controfirma degli elaborati tecnici.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

Per la comprova dei requisiti la SUA acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di servizi eseguiti per committenti privati, si acquisisce alternativamente:

- originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o copia autentica informatica ex art. 18 del DPR n°445/2000 e art. 22 del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione) resa dal committente privato nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n°445/2000, oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza. È comunque ammessa, in alternativa, altra documentazione idonea dalla quale possa essere dedotta la regolarità della prestazione eseguita;
- copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD dei contratti stipulati con privati e delle rispettive fatture di pagamento quietanzate.

I soggetti incaricati della progettazione, devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti, stabiliti in conformità all'art. 100, comma 11 del Decreto Legislativo n°36/2023.

8.2.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DEI PROGETTISTI

- a) *ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b) e 11, del Codice*, avere un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, e, dunque, pari almeno a € 28.364,38 al netto di oneri previdenziali ed IVA. Tale requisito è richiesto per le seguenti ragioni: per la natura specialistica dei servizi professionali di che trattasi in relazione all'entità, complessità e specificità dell'appalto per la cui esecuzione è necessaria la dimostrazione dell'affidabilità economica e finanziaria dei concorrenti, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 100 del Codice e del principio di proporzionalità economica dei requisiti stessi rispetto al valore a base d'asta.

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di ditta individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- in alternativa mediante una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione),

attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

8.2.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI

- a) *ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Codice, avere eseguito nel triennio precedente a quello di indizione della procedura almeno un contratto analogo a quello oggetto di affidamento anche a favore di soggetti privati per un importo almeno pari a quello della categoria di progettazione riportata nella tabella al paragrafo III.1 del presente bando-disciplinare di gara.*

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Codice, secondo cui *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto"*, si stabilisce che l'individuazione dei "lavori analoghi" è comunque determinata in base a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n°1, approvate con Delibera n°417 del 15/05/2019.

Si chiarisce che vanno considerati esclusivamente i contratti eseguiti, ovvero già regolarmente ultimati, e non quelli in corso. Pertanto, i servizi oggetto di valutazione devono essere quelli iniziati e ultimati nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, ovvero, in ossequio al principio del *favor participationis*, la parte dei servizi svolta e ultimata nel decennio di riferimento benché i servizi siano iniziati in epoca precedente al decennio di validità. Quindi, i servizi non ancora ultimati nel periodo di riferimento, seppure iniziati in tale periodo, non possono essere considerati, neanche per la parte di essi già svolta nel triennio. A ogni buon fine, si chiarisce che per "servizi ultimati" valutabili ai fini dei requisiti di gara non si intende la conclusione del rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio e il committente, ma la mera ultimazione della prestazione professionale formalmente accettata dalla committenza; pertanto, se il contratto di prestazione preveda lo svolgimento di più servizi e solo alcuni di essi siano stati regolarmente ultimati nel triennio di validità, possono ritenersi ammissibili come requisito di gara soltanto quei servizi regolarmente conclusi nel termine triennale, rimanendo esclusi solo i servizi non completati. Inoltre, come predetto, la prestazione può ritenersi debitamente ultimata quando è formalmente conclusa e accettata dalla committenza; a tal uopo, l'accettazione della committenza deve essere provata con la documentazione indicata di seguito.

La comprova del requisito è fornita alternativamente:

- in caso di servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione ultimata rilasciata dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o con le altre forme previste dalla legislazione vigente;

- in caso di servizi eseguiti per committenti privati, mediante originale (preferibilmente in formato “nativo digitale”) o copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione ultimata (con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione) resa dal committente privato nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza. È comunque ammessa, in alternativa, altra documentazione idonea dalla quale possa essere dedotta la regolarità della prestazione ultimata attestata nelle forme previste dalla legislazione vigente.

Per la comprova del requisito la SUA esegue d’ufficio le necessarie verifiche tramite gli ordini professionali, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

8.3 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI

Ai sensi degli art. 100 , comma 4, del Codice, degli articoli 2, 4 e 30 dell’allegato II.12 al medesimo codice, nonché dell’art. 12 co. 2 del D.L. 47/2014 (convertito in L. n. 80/2014), e del D.M. 248/2016, (tuttora vigenti ai sensi dell’art. 226 co. 5 del Codice), il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, del possesso della attestazione SOA per la Categoria OG6 - Classe II. Ai fini della comprova, l’attestazione SOA è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 30, comma 2, del medesimo Allegato.

A norma dell’art. 3 dell’Allegato II.12 del Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 69 del Codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla

gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai fini del possesso della SOA e della qualificazione degli operatori economici si rinvia a quanto prescritto dal succitato Allegato II.12 al Codice.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Si precisa, comunque, che in caso di ricorso al subappalto qualificante il medesimo è consentito nei limiti indicati nella precedente pertinente SEZIONE.

8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti dei concessionari

Qualora il candidato sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti di cui alla SEZIONE 8.1 devono essere posseduti:

- di cui alla lett. a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo *ovvero* da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
- di cui alla lettera da b) a f) complessivamente fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui alle lettere b) e c) della suddetta SEZIONE;
- di cui alla lett. g) da ciascun deve essere soddisfatto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/aggregazione di retisti/GEIE anche da costituire, relativamente alle prestazioni che sono dagli stessi eseguite. La prestazione è eseguita dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante-Amministrazione delegante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Requisiti dei progettisti

In caso di riunione temporanea di progettisti (costituita o costituenda) si precisa quanto segue:

- i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun partecipante al raggruppamento; il requisito relativo all'iscrizione all'Albo deve essere posseduto dai professionisti che eseguono la progettazione;
- il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso fermo restando che partecipante al raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si impegna a realizzare.

I raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 66, comma 1, lettera e) del Codice devono prevedere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice e dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice, in qualità di progettista la presenza di almeno un giovane professionista laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Requisiti di qualificazione dei lavori

Il possesso relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il possesso della certificazione SOA per la Categoria OG6 - Classe II deve essere soddisfatto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/aggregazione di retisti/GEIE anche da costituire, relativamente alle prestazioni che sono dagli stessi eseguite.

I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante-Amministrazione delegante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 68, comma 20, del Codice oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

A norma dell'art. 68, comma 12, del Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al citato art. 68, possono raggruppare altre imprese (c.d. cooptate) qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nella presente lettera d'invito- disciplinare di gara, a condizione che la somma dei lavori attribuiti a queste ultime cumulativamente non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna cooptata sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12 al Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento

8.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti dei concessionari

I requisiti di cui alla SEZIONE 8.1 devono essere posseduti così come di seguito:

- di cui alla lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- di cui alla lettera da b) a g):
 - ✓ nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
 - ✓ consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Requisiti dei progettisti

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, devono possedere i requisiti secondo quanto indicato all'art. 39 dell'Allegato li.12 del Codice ovvero i requisiti devono essere posseduti da ciascun consorziato.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Requisiti di qualificazione dei lavori

Il possesso relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il possesso della certificazione SOA per la Categoria OG6 - Classe II deve essere soddisfatto:

- per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettere b) e c) del Codice, utilizzando i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del Codice, computando i requisiti cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 68, comma 4, del Codice, i consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui alla SEZIONE 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale tra i quali iscrizione alla Camera di commercio e ai relativi ordini professionali.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dalla SEZIONE 6 e 7 oggetto di avvalimento nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente e verso la stazione appaltante delegante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della SUA o dell'Amministrazione delegante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la SUA o l'Amministrazione delegante procede a segnalazione all'Autorità (ANAC) il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni:

- l'attività di progettazione non può essere subappaltata fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire l'unitarietà del progetto e la continuità dell'attività di progettazione;
- La prevalente esecuzione dei lavori della categoria prevalente OG 6 ovvero almeno il 50,01% dell'importo previsto per la medesima categoria. Ciò in ragione dell'esigenza di; rafforzare il controllo del luogo di lavoro per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori; prevenire il rischio di infiltrazioni criminali atteso che il contesto territoriale ove eseguire l'appalto, da considerarsi in ambito esteso è caratterizzato da fenomeni delinquenziali di ordine storico, economico e sociale che favoriscono comportamenti di criminalità organizzata e, pertanto, vanno contrastati con adeguate misure di prevenzione e strumenti di dissuasione; rafforzare il controllo particolare circa la professionalità dell'operatore economico e l'adozione di specifiche misure tese a favorire l'unità esecutiva dell'opera attraverso il mantenimento, per tutte le fasi realizzative, di omogenee capacità imprenditoriali, tecnologiche e operative nonché l'interlocuzione diretta con il soggetto esecutore, evitando perciò eccessive frammentazioni dell'appalto e/o intermediazioni tra l'Amministrazione delegante e chi esegue effettivamente il lavoro, potenzialmente dannose per una prestazione a regola d'arte.

Le prestazioni oggetto del contratto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e

dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui alla SEZIONE 4, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

La SUA e l'Amministrazione delegante si riservano:

- la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute;
- di aggiudicare la presente procedura anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa (art. 69 del R.D. 827/1924);
- di ricorrere alla procedura negoziata qualora la presente gara non dia esito positivo, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. a) del Codice.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 15.521,87 intestata all'Amministrazione delegante. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto C/C 000001325175 IBAN IT60F 05387 75790 000001325175 dell'Amministrazione delegante.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/impresesp.jsp/impresesp/impresesp.jsp>

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante delegante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante delegante o della SUA.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera numero 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> .

La SUA accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la SUA richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta dovrà essere trasmessa telematicamente a mezzo della piattaforma TRASPARE su suaprovinciaavellino.traspares.com, nello spazio relativo alla presente procedura, secondo le modalità descritte nell'allegato documento "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0) e nei termini prescritti dal seguente timing di gara:

FASE	TIMING GARA	DATA	ORA LOCALE
-	Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	26/07/2024	09:00
0	Scadenza della gara - Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e caricamento della documentazione amministrativa/tecnica (amministrativa, tecnica)	01/08/2024	Entro le 09:00

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto alla SEZIONE 2.1.

Le Imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente la SUA, l'Amministrazione delegante ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

In ogni caso, il concorrente deve seguire le indicazioni e prescrizioni nonché regole tecniche/informatiche riportate nel predetto "ALLEGATO 0".

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nella SEZIONE I e nel "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0) di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L' "OFFERTA" è composta dai seguenti archivi informatici:

- A. **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;**
- B. **OFFERTA TECNICA;**
- C. **OFFERTA ECONOMICA;**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata

Si precisa, *inoltre*, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati *ovvero* si uniforma alle indicazioni riportate nel "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0).

Per ogni ulteriore specifica in tema di modalità di partecipazione e funzionamento della Piattaforma si rinvia integralmente all'allegato "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0).

Le Imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente la SUA, l'Amministrazione delegante ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla SUA tramite la Piattaforma così come riportati nella successiva SEZIONE Allegati.

Tutta la documentazione da produrre compresa quella da inserire nel FVOE deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della SUA entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla SUA di potersi avvalere di tale facoltà. La SUA indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Detta operazione potrà essere svolta in Piattaforma tramite la funzionalità "RETTIFICA OFFERTA TECNICA" e "RETTIFICA OFFERTA" come meglio precisato economica" nel "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0).

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui alla SEZIONE 10 del presente disciplinare.

Non darà luogo all'esclusione dalla gara né all'attivazione del soccorso istruttorio la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo si procederà all'attivazione dell'iter per la regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo così come

previsto dalla legge (art. 19 del DPR n°642 del 26/10/1972, come sostituito dall'art. 16 del DPR n°955 del 30/12/1982).

Si rammenta che non può applicarsi soccorso istruttorio e, pertanto, si procederà all'esclusione dell'offerta laddove:

- venga omessa la marcatura temporale degli archivi informatici contenenti la propria offerta (amministrativa, tecnica e economica);
- la marcatura temporale degli archivi informatici contenenti la propria offerta (amministrativa, tecnica e economica) non sia antecedente alla data di scadenza della gara (fase 0 del timing di gara);
- gli archivi informatici contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica non siano stati trasmessi attraverso la Piattaforma TRASPARE entro il termine di "Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica" (fase 1 del timing di gara);
- l'archivio informatico contenente l'offerta economica non sia stato trasmesso attraverso la Piattaforma TRASPARE entro il termine di "Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione economica" (fase 2 del timing di gara);
- nel caso in cui il numero identificativo (serial number) della marca temporale relativa agli archivi informatici della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica non corrispondano con quelli inseriti in fase di invio.

Ai fini del soccorso istruttorio la SUA assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la SUA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La SUA può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla SUA che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (Modello 1) integrata dal DGUE (Modello 2);
- 2) eventuale procura;
- 3) garanzia provvisoria;
- 4) documentazione in caso di avalimento di cui alla SEZIONE 14.4 (Modello 4);

- 5) documentazione per i soggetti associati di cui alla SEZIONE 14.5;
- 6) dichiarazioni clausole speciali e altre dichiarazioni sostitutive di cui al punto 15.6 (Modello 3);

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato Modello 1 e 2.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. (Modello 1 e 2)

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. (Modello 1 e 2)

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la SUA ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato alla SEZIONE 10, la stabilità occupazionale del personale impiegato.
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione delegante (Allegato 3) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità (Allegato 4);

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui alla SEZIONE 29;
- di impegnarsi, *in caso di aggiudicazione dell'appalto e sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara*, a rispettare e far rispettare le clausole contrattuali di Valutazione di Impatto Criminale di cui all'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di Attuazione della L.R. della Regione Campania n. 3 / 2007 nonché a rispettare e far rispettare le clausole contenute negli artt. 51, 52 e 53 della medesima legge.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento anche dall'impresa ausiliaria.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

E' consentito il ricorso alle esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (modello 1)

16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento (Modello 3);
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) il DGUE (MODELLO 2);

16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità riportate nel "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0), *a pena di inammissibilità dell'offerta*. L'offerta è firmata secondo le modalità previste alla precedente SEZIONE 16.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- una relazione tecnica dei servizi chiara ed esaustiva, redatta secondo l'allegato Modello A, che consenta alla Commissione giudicatrice di valutare l'offerta stessa e, *quindi*, di attribuire ciascuno dei punteggi relativi ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui alla successiva SEZIONE 17.1. Si evidenzia che è necessario rispettare il numero di facciate, il formato del carattere e il punto del carattere indicati nell'allegato Modello A;

- nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato alla SEZIONE 4, una dichiarazione che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele;
- bozza di convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario della gara e relativi allegati (es. specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; capitolato di gestione, ecc.) contenente anche la previsione della cauzione di cui all'articolo 193 e 177 del Codice;
- in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti;
- in caso di diniego dell'accesso agli atti, dichiarazione circa i motivi del diniego e relazione tecnica adeguatamente oscurata.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Si rammenta che nel caso in cui non si consenta all'accesso della propria offerta tecnica è necessario produrre, *altresì*, una dichiarazione (Modello AA) firmata digitalmente contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della SUA di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Non saranno ritenute valide le dichiarazioni che non abbiano una indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa essere l'eventuale danno di divulgazione dei dati tecnici richiesti. In assenza della dichiarazione di cui sopra si intenderà implicitamente prestato il consenso all'accesso agli atti della propria offerta tecnica. Anche in caso di ragioni ostative non sufficientemente motivate, la SUA consentirà l'accesso, fatto salvo il potere di differimento previsto dalla normativa, ai concorrenti che lo richiedono.

I sopraelencati documenti, formanti la proposta del concorrente, costituiranno la componente dell'offerta sulla quale la Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui alla successiva SEZIONE del presente disciplinare. Gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno obbligazioni contrattuali.

La presenza di elaborati irregolari ovvero difformi da quanto innanzi richiesto con riferimento alla relazione tecnica relativa ai criteri e sub-criteri di valutazione dei servizi non determina l'esclusione del concorrente dalla gara di per sé, ma la relativa offerta tecnica può essere valutata per i soli elaborati regolarmente redatti e conformi al presente disciplinare e, in particolare, se tutti i documenti afferenti a uno specifico criterio/subcriterio di valutazione non risultassero regolari, al concorrente e assegnato per tale criterio/subcriterio un punteggio pari a zero. Ne consegue, che in caso di aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta tecnica presenti dette circostanza, le obbligazioni contrattuali sono da intendersi quelle già previste dal progetto del servizio a base di gara.

Si rammenta, infine, che qualsiasi documentazione non meramente di natura progettuale venga prodotta a sostegno della propria offerta tecnica dovrà essere corredata da apposita dichiarazione di copia conforme all'originale resa secondo legge trovando, comunque, applicazione l'art. 96, comma 15, del Codice.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità riportate nel "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0). L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui alla precedente SEZIONE 16.1, deve indicare, *a pena di esclusione*, i seguenti elementi, redatta secondo l'allegato Modello B:

- a. il ribasso percentuale unico da applicare al canone annuo pari ad euro 73.000,00 che l'Amministrazione delegante corrisponderà all'aggiudicatario per la durata della concessione di che trattasi, in cifre e lettere, al netto di Iva, nonché dei costi della manodopera. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
- b. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Si precisa che detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. In sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta, si procederà anche alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo di che trattasi;
- c. la stima dei costi della manodopera. Si precisa che in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione, si procederà anche alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del Codice. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati alla SEZIONE 4 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;
- d. piano economico finanziario, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore, comprovante la sostenibilità economico-finanziaria degli interventi e dei servizi oggetto del Partenariato Pubblico Privato. Esso, a pena di esclusione, deve:
 - essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n°385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della Legge 1966/1939;
 - contemplare tutte le "somme a disposizione" inserite nel quadro economico dell'intervento allegato al progetto di fattibilità posto a base di gara.Il piano economico finanziario deve, inoltre, contenere i seguenti elementi:
 - Convenienza economica;
 - Reddito netto di commessa;
 - Flussi di cassa e valutazione finanziaria;
 - Valore attuale netto (VAN);

- Tasso interno di rendimento (TIR);
- Break even point.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

In particolare, ai sensi dell'art. 95 del Codice, sono stabiliti i seguenti elementi qualitativi e quantitativi di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi massimi:

- la qualità dell'articolazione generale del servizio e dei lavori;
- ribasso percentuale unico.

Si precisa che, in ogni caso, le offerte devono soddisfare i requisiti minimi in termini quantitativi e qualitativi già prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto e devono essere conformi a quanto prescritto dalla normativa del settore afferente alle attività oggetto di appalto.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	Organizzazione, gestione e monitoraggio dei lavori e dei servizi oggetto del PPP	35	A.1	Struttura operativa per l'esecuzione dei lavori	5		
			A.2	Struttura operativa e modalità di gestione dei servizi	5		
			A.3	Modalità operative tese a ottimizzare il processo di misura secondo le direttive stabilite da ARERA (Es. modalità di individuazione degli utenti sconosciuti e/o punti di prelievo non autorizzati dall'Amministrazione delegante, gestione degli utenti morosi secondo direttive ARERA) ed ad ottimizzare i processi di limitazione del flusso idrico delle utenze morose, con particolare riferimento alle tempistiche necessarie al ripristino della fornitura ed alla gestione del rapporto con l'utenza finale.	10		
			A.4	Modalità operative per ridurre e minimizzare le perdite idriche nonché per monitorare i volumi di risorsa idrica immessa in rete ed i volumi di risorsa idrica realmente utilizzati.	5		
			A.5	Modalità operative di elaborazione dei dati rilevati e di definizione dei cicli di fatturazione e reportistica finalizzata alle predisposizioni tariffarie e gestione delle componenti perequative.	3		
			A.6	Manutenzione ordinaria e straordinaria successiva alla realizzazione – dettaglio di tempi e di interventi	5		

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
B	Migliorie al progetto posto a base di gara	40	B.1	Rispondenza agli obiettivi del progetto di fattibilità tecnica ed economica e benefici per il Comune derivanti dal Progetto migliorativo proposto in sede di gara.	5		
			B.2	Caratteristiche tecniche dell'infrastruttura tecnologica e del sistema di telelettura in riscontro alle previsioni normative vigenti dei sistemi di telemisura e telecontrollo.	5		
			B.3	Elementi migliorativi ed innovativi per le apparecchiature di misura previste dal progetto posto a base di gara	15		
			B.4	Elementi migliorativi, rispetto al progetto posto a base di gara, per le apparecchiature di rete necessarie alla raccolta e lo smistamento delle informazioni provenienti dai misuratori smart, finalizzati alla miglior copertura della rete ed alla gestione di ulteriori servizi da erogare all'utenza finale	15		
			B.5	Possesso ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018 Implementazione di controlli di sicurezza per i servizi cloud			2

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
C	Controllo del Partenariato		C.1	Modalità di controllo in fase di realizzazione ed in fase di erogazione dei servizi e modalità di gestione, rilevazione e restituzione dei dati al partner pubblico.	5		
D	Offerta economica	20	D	Ribasso unico percentuale sul canone di servizio previsto nel PEF presentato dal concorrente		20	
	Totale	100			78	20	2

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione e relativi punteggi di cui alla precedente tabella, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore secondo la seguente formula:

$$K_i = A_i * P_{A_i} + B_i * P_{B_i} + \dots + D_i * P_{D_i}$$

Dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i esimo

A_i, B_i, \dots, D_i sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al concorrente i esimo per ciascun criterio e sub criterio (cfr. Tabella n. 1)

$P_{A_i}, P_{B_i}, \dots, P_{D_i}$ sono i fattori ponderali indicati negli atti di gara attribuiti a ciascun criterio e sub criterio (cfr. Tabella n. 1).

Le modalità di attribuzione dei coefficienti A_i, B_i e C_i da 0 a 1, a ciascun elemento di valutazione, sono indicate nella successiva tabella 2.

Criterio/Subcriterio	Modalità di attribuzione dei coefficienti provvisori e del punteggio finale
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella	La commissione, <u>nel caso in cui le offerte da valutare siano superiori a tre</u> , procederà per ciascun sub criterio all'assegnazione dei coefficienti attraverso il confronto a coppie tra le offerte esaminate (rif. per la sola corretta applicazione del metodo: ANAC – ex Linee Guida n. 2, paragrafo V, lett. b).

Criterio/Subcriterio	Modalità di attribuzione dei coefficienti provvisori e del punteggio finale																		
	<p>Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio (rif. per la sola corretta applicazione del metodo: ANAC – ex Linee Guida n. 2, paragrafo V, punto 1.):</p> <p>si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto. Il punteggio finale per ciascun concorrente e subcriterio sarà ottenuto moltiplicando i coefficienti così calcolati per il peso massimo di ciascun criterio/subcriterio.</p> <p>Nel caso in cui le offerte da valutare siano uguali o inferiori a tre, la commissione procederà all'assegnazione per ciascun sub criterio attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (rif.: ANAC - Linee Guida n. 2, paragrafo V, lett. a) sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento e secondo la seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="651 936 1246 1375"> <thead> <tr> <th data-bbox="657 945 948 1014">GIUDIZIO SULL'OFFERTA</th> <th data-bbox="948 945 1240 1014">COEFFICIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="657 1014 948 1055">Eccellente</td> <td data-bbox="948 1014 1240 1055">0,91 ÷ 1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 1055 948 1095">Ottima</td> <td data-bbox="948 1055 1240 1095">0,81 ÷ 0,90</td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 1095 948 1135">Distinta</td> <td data-bbox="948 1095 1240 1135">0,71 ÷ 0,80</td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 1135 948 1176">Buona</td> <td data-bbox="948 1135 1240 1176">0,61 ÷ 0,70</td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 1176 948 1216">Sufficiente</td> <td data-bbox="948 1176 1240 1216">0,51 ÷ 0,60</td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 1216 948 1256">Scarsa</td> <td data-bbox="948 1216 1240 1256">0,31 ÷ 0,50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 1256 948 1296">Insufficiente</td> <td data-bbox="948 1256 1240 1296">0,01 ÷ 0,30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 1296 948 1375">Gravemente insufficiente</td> <td data-bbox="948 1296 1240 1375">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il coefficiente intermedio del subcriterio si ottiene, pertanto, come media dei coefficienti assegnati discrezionalmente da ciascun commissario. Al concorrente che avrà conseguito la media più alta relativa al sub criterio in esame sarà attribuito il coefficiente "1". Per l'assegnazione del coefficiente da assegnare ai restanti concorrenti si procederà riparametrando e rapportando all'unità in maniera proporzionale le medie conseguite con la seguente formula:</p> $V_{Ni} = M_{Ni} / M_{Ni\max}$ <p>Dove</p> <p>V_{Ni} = coefficiente da assegnare al concorrente i-esimo relativo al subcriterio n-esimo, variabile da zero ad uno</p> <p>M_{Ni} = media ottenuta sommando i coefficienti attribuiti dai commissari al concorrente i-esimo relativo al subcriterio n-esimo e dividendo per 3</p> <p>$M_{Ni\max}$ = la media più alta tra le M_{Ni}</p> <p>Il punteggio finale per ciascun concorrente e subcriterio sarà ottenuto moltiplicando $V_{Ni} * P_N$ che è il peso massimo di ciascun subcriterio.</p>	GIUDIZIO SULL'OFFERTA	COEFFICIENTE	Eccellente	0,91 ÷ 1,00	Ottima	0,81 ÷ 0,90	Distinta	0,71 ÷ 0,80	Buona	0,61 ÷ 0,70	Sufficiente	0,51 ÷ 0,60	Scarsa	0,31 ÷ 0,50	Insufficiente	0,01 ÷ 0,30	Gravemente insufficiente	0,00
GIUDIZIO SULL'OFFERTA	COEFFICIENTE																		
Eccellente	0,91 ÷ 1,00																		
Ottima	0,81 ÷ 0,90																		
Distinta	0,71 ÷ 0,80																		
Buona	0,61 ÷ 0,70																		
Sufficiente	0,51 ÷ 0,60																		
Scarsa	0,31 ÷ 0,50																		
Insufficiente	0,01 ÷ 0,30																		
Gravemente insufficiente	0,00																		

Critério/Subcritério	Modalità di attribuzione dei coefficienti provvisori e del punteggio finale
A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente	Il punteggio è attribuito proporzionalmente, in particolare al criterio D, calcolando per ogni concorrente un coefficiente secondo i criteri espressi con le seguenti formule richiamate al punto 20.3
A ciascuno degli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio "T" della tabella, è attribuito un punteggio	Il punteggio è attribuito nella sua interezza (nel caso pari a 2), in particolare al criterio B.5, quando il concorrente sia in possesso del requisito richiesto ed a tal fine alleggi, nell'offerta tecnica, documentazione utile ad attestare il possesso di detta qualificazione (es. certificato, SOC, etc etc). Si precisa che in caso di partecipazione in Raggruppamento ai fini dell'attribuzione del punteggio l'impegno verrà valorizzato cumulativamente per l'intero raggruppamento. Lo stesso criterio si applica anche ad altri soggetti plurisoggettivi assimilabili ai raggruppamenti (consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese di rete).

Tabella 2. Modalità di attribuzione dei coefficienti e dei punteggi definitivi

I criteri di calcolo saranno effettuati con arrotondamento alla seconda cifra decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque per ciascuna operazione effettuata per criterio e sub-criterio nonché per ciascun coefficiente provvisorio e definitivo di cui alla Tabella 2. Detta regola sarà applicata sia per il calcolo del punteggio da attribuire a ciascuna offerta economica sia per il calcolo del punteggio totale da assegnare all'offerta.

I criteri ed i sub criteri saranno valutati come illustrato nella successiva tabella 3.

Criterio	Sub criterio	Modalità di attribuzione dei coefficienti
PER TUTTI I CRITERI PER I QUALI E' PREVISTA L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO DISCREZIONALE (Colonna "D")		Qualità del modello organizzativo progettuale ovvero chiarezza, completezza ed esaustività, con gli opportuni richiami normativi, della proposta in tutti i suoi aspetti così da permettere un giudizio complessivo senza alcuna riserva; Innovazione <i>ovvero</i> le proposte devono essere connotate di originalità in relazione al progetto e, se possibile, in relazione al mercato degli appalti del settore; Specificità <i>nel senso</i> che le proposte migliorative / integrative siano state elaborate appositamente per l'appalto in corso e non siano proposte "standard"; Cantierabilità ovvero le proposte devono essere fattibili oltre che dal punto di vista tecnico anche dal punto di vista amministrativo;

Criterio	Sub criterio	Modalità di attribuzione dei coefficienti
A	Organizzazione, gestione e monitoraggio dei lavori e dei servizi oggetto del PPP	<p>La commissione valuterà la documentazione proposta secondo i criteri stabiliti dal disciplinare di gara adottando un criterio comparativo tra i documenti di progetto posti a base di gara e le proposte migliorative formulate dagli altri concorrenti.</p> <p>La Commissione valuterà le proposte anche in ordine a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'ottimizzazione/miglioramento del processo delle prestazioni, • Effetti del processo lavorativo in termini di minor impatto ambientale e di modalità esecutive; • Migliore organizzazione operativa del servizio; • Migliore organizzazione operativa del servizio, privilegiando gli aspetti che hanno influenza sui "livelli di disturbo" delle attività circostanti ; • Gestione di eventuali imprevisti che potrebbero verificarsi al fine di prevenire disservizi o sospensioni del servizio; • Soluzioni innovative con l'introduzione di nuove tecnologie nella gestione del servizio atte anche a ridurre gli impatti ambientali e sociali, a migliorare la fruizione del servizio sia da parte degli utenti che la gestione da parte dell'Amministrazione delegante nonché degli adempimenti legislativi che quest'ultima è chiamato ad ottemperare in ragione del ruolo di gestore del servizio idrico integrato. • Le proposte, in coerenza con la normativa di settore, dovranno indicare obiettivi finali ed intermedi, azioni per il conseguimento di detti obiettivi, ulteriori suggerimenti utili finalizzati alla compliance alla regolazione ARERA; <p>Sarà valutata la presenza di Piano di monitoraggio e controllo dei servizi erogati, attraverso rapporti periodici, tesi a valutare l'efficacia degli stessi, nonché la proposta di nuovi indicatori di prestazione e degli obiettivi finali ed intermedi, della frequenza delle attività di monitoraggio, da aggiungere a quelli già previsti dai documenti di progetto posti a base di gara.</p>
B	Migliorie al progetto posto a base di gara	<p>La commissione valuterà la documentazione proposta secondo i criteri stabiliti dal disciplinare di gara adottando un criterio comparativo tra i documenti di progetto posti a base di gara e le proposte migliorative formulate dagli altri concorrenti.</p> <p>Saranno valutate soluzioni innovative con l'introduzione di nuove tecnologie nella gestione del servizio atte anche a ridurre gli impatti ambientali e sociali, a migliorare la fruizione del servizio sia da parte degli utenti che la gestione da parte dell'Amministrazione delegante;</p> <p>Particolare attenzione sarà posta agli elementi migliorativi delle apparecchiature di misura previste dal progetto posto a base di gara che possano migliorare le attività di misura e controllo delle utenze del servizio idrico integrato.</p> <p>Le proposte, in coerenza con la normativa di settore, dovranno indicare obiettivi finali ed intermedi, azioni per il conseguimento di detti obiettivi, ulteriori suggerimenti utili finalizzati a migliorare il servizio reso agli utenti.</p>
C	Controllo del partenariato	<p>La Commissione valuterà il documento proposto nel suo insieme valutando l'attinenza con i documenti posti a base di gara e gli elementi migliorativi evidenziati dai concorrenti con particolare riguardo alla specificazione e gestione delle obbligazioni a carico dell'offerente.</p> <p>Sono valutate, comparativamente anche le modalità di controllo del PPP in fase di realizzazione ed in fase di erogazione dei servizi e le modalità di gestione, rilevazione e restituzione dei dati al partner pubblico in ordine agli adempimenti legislativi che quest'ultimo è chiamato ad ottemperare in ragione del ruolo di gestore del servizio idrico integrato.</p>

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**:

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e nella contrattualistica pubblica. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, commi 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché sulla parte pubblica dedicata alla presente procedura sulla Piattaforma.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 01/08/2024, alle ore 09:30.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma entro le 24 ore prima della data fissata, stante le modalità totalmente telematiche di espletamento della stessa, ad eccezione della seduta relativa all'offerta economica che sarà comunicata almeno 48 ore prima al fine di consentire l'upload dell'archivio informatico contenente l'offerta economica.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta pubblica.

In particolare, ciascun operatore, che ha presentato un'offerta, potrà visionare la diretta streaming al seguente link:  cliccando la relativa icona disponibile contestualmente all'avvio delle operazioni di gara.

Chiunque altri fosse interessato alle operazioni di gara collegandosi alla piattaforma e cliccando la relativa  icona disponibile contestualmente all'avvio delle operazioni di gara, potrà seguire le stesse icona disponibile previa identificazione.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Responsabile della Procedura di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui alla precedente SEZIONE 15, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Responsabile della Procedura di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della SUA, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi a seguito della valutazione della documentazione amministrativa.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La commissione giudicatrice procede, con l'eventuale supporto della SUA, all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice, con l'eventuale supporto della SUA, rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui alla SEZIONE 21:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura all'apertura di ciascun concorrente per il quale sia andata a buon fine la verifica del numero identificativo (serial number) della marca temporale inserito nella fase 1 del timing di gara e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi della precedente SEZIONE 21.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della SUA, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 gg. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste alla SEZIONE 4.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione giudicatrice procede mediante al

sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La SUA comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste alla SEZIONE 4.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui alla SEZIONE 21 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile della Procedura di gara.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della Procedura di gara i casi di esclusione da disporre.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione giudicatrice, chiude la seduta dando comunicazione al Responsabile della Procedura di gara, che procede agli adempimenti connessi alla verifica dell'anomalia.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando e disciplinare di gara. Il calcolo di cui al precedente periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse è superiore a tre in mancanza vale quanto precisato nel seguito. Ci si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Procedimento *avvalendosi della commissione giudicatrice*, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile della Procedura di gara richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile Unico del Procedimento, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nel tramite del Responsabile della Procedura di gara, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

I RUP procede, con il supporto del Responsabile del procedimento di gara, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui alla SEZIONE 10 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dalla SEZIONE 10 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante delegante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della stazione appaltante delegante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza .

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante delegante ed allegati al presente documento.

28. ACCESSO AGLI ATTI

Fino al 31/12/2023, l'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del d. lgs. n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità a mezzo di apposita richiesta con le modalità di cui alla precedente SEZIONE 3.3.

La SUA consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, commi 2 e 5, del d. lgs. n. 50/2016, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la SUA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n°241/1990. Si rammenta che nel caso in cui non si consenta all'accesso della propria offerta tecnica è necessario allegare alla propria offerta tecnica una dichiarazione (Modello AA) firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Salerno.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento per la SUA è il RdP ing. Stefania Lup, reperibile ai contatti di cui all’articolo 1.

Titolare del trattamento per l’ Amministrazione delegante è il RUP reperibile ai contatti di cui alla SEZIONE 1.

I dati potranno essere comunicati a:

- personale della SUA e dell’ Amministrazione delegante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla SUA e all’ Amministrazione delegante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- soggetti esterni facenti parte della Commissione giudicatrice e di collaudo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall’art.53 del Codice e dalla Legge n°241/1990 e s.m.i.

I dati personali sono raccolti e trattati dalla SUA e dall’ Amministrazione delegante esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza del concorrente e dei suoi diritti.

Finalità del trattamento: i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per l’adempimento di funzioni istituzionali, amministrative e contabili, relativamente al perfezionamento e alla gestione del contratto stipulato.

Modalità di trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che la SUA e l’Amministrazione delegante possano dar corso alle richieste dell’interessato.

I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, *secondo le norme*, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.

I dati non sono diffusi.

I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del trattamento della SUA e dall’ Amministrazione delegante.

L’interessato ovvero il concorrente gode, *tra l’altro*, dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell’esistenza o meno alla SUA e all’ Amministrazione delegante di dati personali che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Il Responsabile del Procedimento di gara
Ing. Stefania Lup

Il Dirigente del Settore 3
f. to Ing. Fausto Mauriello

31. ALLEGATI:

- Modello 1 – Domanda di partecipazione;
- Modello 2 – DGUE;
- Modello 3 – Clausole speciali ed altre dichiarazioni sostitutive;
- Modello 4 – Dichiarazioni impresa ausiliaria;
- Modello A – Offerta tecnica;
- Modello AA – Diniego accesso agli atti;
- Modello B – Offerta economica;
- ALLEGATO 0 - Manuale operativo gara telematica;
- Allegato 1 – PCPT;
- Allegato 2 – Elaborati del progetto approvato dall'Amministrazione delegante;

32. ABBREVIAZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E CONVENZIONI:

- RUP - Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Amministrazione delegante
- RdP - Responsabile del Procedimento di gara nominato dall'Amministrazione competente delegata
- AMMINISTRAZIONE COMPETENTE DELEGATA - Si intende la SUA Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino
- AMMINISTRAZIONE DELEGANTE - Si intende l'amministrazione di cui alle premesse
- CODICE - Decreto Legislativo n°36/2023
- PRECEDENTE CODICE - Decreto Legislativo n°50/2016 per le parti ancora vigenti
- CODICE DEL TERZO SETTORE: Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.
- PIATTAFORMA – suaprovinciaavellino.traspare.com
- CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
- Autorità – ANAC
- FVOE – Fascicolo Virtuale Operatore Economico
- SOA - Società Organismo di Attestazione
- DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
- CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale
- CAM – Criteri Minimi Ambientali
- C.C. – Codice civile